

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2023
415/2023/E/COM

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA
REGOLATA IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI IMPEGNI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 93/2011**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1265^a riunione del 26 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e sue modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante in Allegato A il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 713/2022/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 ha introdotto, al comma 3, l'istituto degli impegni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, fissando alcune regole fondamentali e ha attribuito all'Autorità medesima, al comma 6, il potere di regolamentare le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3;
- l'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che il Collegio valuta se la proposta di impegni, presentata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate; in caso di giudizio positivo, con proprio provvedimento, il Collegio approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione;
- l'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all'articolo 19, comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio all'esito del quale è possibile irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
- la Direzione Sanzioni e Impegni ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di una impresa regolata, individuata tra quelle che, nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità, hanno presentato proposte di impegni, utili al più efficace

perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, successivamente approvate e rese obbligatorie dall’Autorità con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 19 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

- la verifica ispettiva, che prosegue analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, ha lo scopo di accertare il rispetto, in periodo successivo all’approvazione degli impegni, degli obblighi già oggetto di contestazione, degli obblighi derivanti dagli impegni medesimi, nonché la completezza, esattezza e rappresentatività delle informazioni sulle quali si fondano i provvedimenti di approvazione degli stessi.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa regolata, individuata dalla Direzione Sanzioni e Impegni tra quelle che, nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità, hanno presentato proposte di impegni, utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, successivamente approvate e rese obbligatorie dall’Autorità con proprio provvedimento

DELIBERA

1. di approvare l’effettuazione di n. 1 (una) verifica ispettiva nei confronti di una impresa regolata che ha presentato proposta di impegni approvata e resa obbligatoria ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 19, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, da effettuare entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità definite nel documento “Verifica ispettiva nei confronti di un’impresa regolata in materia di impegni: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva sia effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi all’esercente interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento all’esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e l’avviso di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini